

STATUTO SOCIALE A.I.D.A.I.- SICILIA

Art. 1 – DENOMINAZIONE E DURATA

1.1. In data 13/10/2009 a Bagheria (PA), è stata costituita ASSOCIAZIONE ITALIANA DISTURBI DI ATTENZIONE/IPERATTIVITA' Sezione Sicilia, in breve A.I.D.A.I. Sicilia.

1.2. Lo Statuto viene modificato ai sensi del Codice civile e del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito indicato come Codice del Terzo Settore), per l'acquisizione della qualifica di Associazione di Promozione Sociale – APS.

1.3. In conseguenza della modifica l'Associazione è denominata "ASSOCIAZIONE ITALIANA DISTURBI DA DEFICIT DI ATTENZIONE/IPERATTIVITÀ- SEZIONE SICILIA" (in breve **A.I.D.A.I. Sicilia APS**). L'utilizzo dell'acronimo APS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

1.4. Il logo dell'Associazione è costituito da una figura rappresentante due genitori con un bambino al centro che si danno la mano. Il logo è su fondo bianco, con le figure di color rosa per la mamma e azzurro per il papà e la scritta "A.I.D.A.I. Sicilia APS" sotto le figure stesse. Gli Organi nazionali di A.I.D.A.I. assicurano la tutela del nome e del simbolo associativo e ne disciplinano l'utilizzo.

1.5. La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2- SEDE

2.1. L'Associazione ha sede legale in Trapani (TP), Via dei Cedri, 11.

2.2. La variazione dell'indirizzo della sede legale all'interno del medesimo comune, deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale, non dovrà intendersi quale modifica del presente atto mentre il suo trasferimento in altro Comune comporterà modifica dello Statuto quindi potrà avvenire solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

2.3. Con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale potranno essere istituite e soppresse Sedi Territoriali ai sensi dell'articolo 14.2 del presente Statuto.

ART. 3 RAPPORTI CON L'A.I.D.A.I. NAZIONALE

Contestualmente alla sua costituzione, l'A.I.D.A.I. Sicilia, ferma restando la propria autonomia, aderisce automaticamente all' A.I.D.A.I. nazionale con sede in Perugia Via Fratelli Cairoli n. 24, ai sensi dell'art. 4 comma 1 dello statuto A.I.D.A.I. nazionale, verso la quale si obbliga, sino alla validità dell'adesione, al versamento della quota di iscrizione annuale prevista.

ART. 4- FINALITA' E ATTIVITA'

4.1. L'associazione in oggetto non ha carattere politico nè si propone scopi di lucro. I contenuti e la struttura dell'associazione sono ispirati ai principi di solidarietà trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'organizzazione stessa.

4.2 L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente, del lavoro dei propri Associati e di quello delle persone aderenti agli enti Associati, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli stessi.

Per la realizzazione delle proprie finalità l'Associazione svolge le attività di interesse generale riconducibili ai settori di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), b), d), g), h), i), l), w) del Codice del Terzo Settore in favore dei propri Associati o di terzi:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica scientifica e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4.4. In particolare, per il raggiungimento dei suoi scopi, l'Associazione e si adopera per:

1. promuovere attività atte a fornire informazioni di carattere scientifico ai genitori, insegnanti e adulti coinvolti nel problema dei disturbi dell'attenzione, iperattività, e patologie correlate;
2. migliorare la consapevolezza nella società sull'ADHD e la compromissione che esso può causare nella vita delle persone, avvalendosi di una divulgazione basata sulle evidenze scientifiche;
3. sostenere e tutelare i diritti delle persone con ADHD e delle loro famiglie mettendoli a conoscenza delle norme esistenti e fornendo il supporto di legali esperti;
4. promuovere, coordinare e favorire i contatti tra famiglie con problemi legati alla sintomatologia dell'ADHD e disturbi ad esso correlati anche attraverso sportelli di ascolto, incontri per famiglie e bambini, corsi di formazione specifici;
5. creare contatti e collaborare con le istituzioni locali e nazionali allo scopo di far conoscere i bisogni di cura dei pazienti con ADHD; presentare proposte per la predisposizione di normative e Linee Guida specifiche per l'ADHD;
6. favorire il dialogo tra istituzioni perché vengano predisposti tavoli/gruppi di lavoro che emanino protocolli d'intesa su specifici ambiti;
7. effettuare formazione del personale della scuola riguardo ai disturbi di attenzione e iperattività ed alle modalità di intervento più efficaci in ambito scolastico;
8. organizzare incontri, congressi, corsi di formazione e seminari informativi, rivolti a professionisti del settore sanitario e sociale, ad insegnanti e familiari allo scopo di accrescere conoscenze scientifiche sull'ADHD;

9. organizzare ricerche attraverso i propri Associati e/o in collaborazione con altre Associazioni di pazienti e Università allo scopo di evidenziare dati utili, di particolare interesse sanitario e sociale, in tema di ADHD;
10. favorire per le persone con ADHD, minori e adulti, l'attivazione di percorsi di appropriata presa in carico terapeutica nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Le Linee Guida SINPIA (2002/2003) e le Linee Guida Internazionali raccomandano principalmente come efficaci: Parent Training, Teacher Training, psicoterapia cognitivo comportamentale, terapia farmacologica;
11. favorire la creazione di una rete – in ambito sanitario, scolastico, sociale e lavorativo – di tutte le figure coinvolte nella presa in carico delle persone con ADHD, familiari ed operatori;
12. favorire la collaborazione e l'organizzazione, di iniziative comuni con altri Enti pubblici ai sensi dell'art.55 del Codice del Terzo Settore e con Enti privati, compresi quelli che si occupano di terapie complementari, anche mediante convenzioni;
13. favorire la rete e la collaborazione con altre Associazioni Nazionali e territoriali, europee ed extra-europee che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione e che si occupino di ADHD e di disturbi in comorbidità;
14. svolgere direttamente attività di supporto psico- educativo per ragazzi con disturbi di attenzione e patologie correlate.
15. divulgare le iniziative dell'Associazione attraverso un'attività di comunicazione che si avvale di diversi strumenti: il sito internet dell'Associazione, i canali social. Tutto ciò contribuisce a diffondere informazioni utili sull'ADHD sul modo di operare la diagnosi e la presa in carico terapeutica e aggiornamenti di carattere scientifico come ricerche, pubblicazioni, Linee Guida nazionali e internazionali, quando necessario, tradotti in italiano dall'Associazione;

4.5. L'Associazione prevede anche la partecipazione ai bandi indetti da Enti pubblici e privati presentando progetti attinenti alle attività dell'Associazione.

4.6. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra elencate, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con Decreto ministeriale n. 107 del 19 maggio 2021. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo Nazionale.

4.7. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 5 PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

5.1. Il patrimonio dell'associazione è costituito da beni mobili e immobili che diverranno di sua proprietà; eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze patrimoniali in bilancio; dalle quote associative versate dai fondatori in sede di costituzione dell'atto costitutivo. Il patrimonio attuale può essere accresciuto dagli apporti degli Associati, da contributi, sovvenzioni ricevute da organismi internazionali, nazionali, persone fisiche, enti o istituzioni pubbliche e private, immobilizzazioni materiali e immateriali, fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di esercizio e da ogni altra

trata consentita dalla legge e destinata, per deliberazione del Consiglio Direttivo Regionale e Nazionale, ad incrementarlo.

5.2. Spetta al Consiglio Direttivo Regionale decidere l'impiego del patrimonio, conformemente alle previsioni del programma associativo approvato dall'Assemblea, del Codice del Terzo Settore e della legge in generale.

5.3. I redditi del patrimonio ed ogni altra entrata, non destinata ad incrementarlo, costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali e delle attività diverse a norma dell'art. 6.

5.4. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, Associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

5.5. L'associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti erogati, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubblici.

5.6. Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) quote associative;
- b) liberalità donazioni e lasciti testamentari;
- c) rimborsi, corrispettivi, ricavi o entrate comunque denominate derivanti da attività svolte in convenzionamento o accreditamento, per l'esercizio delle attività associative, nei limiti consentiti dalla normativa vigente;
- d) eventuali introiti derivanti dalla sua attività associativa, istituzionale e da attività diverse, nei limiti consentiti dalla normativa vigente;
- e) fondi derivanti da convenzioni con Fondazioni e/o enti;
- f) fondi derivanti da congressi o iniziative
- g) contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
- g) rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- i) proventi derivanti da attività di raccolta fondi;
- l) ogni altra entrata consentita dalla normativa vigente.

5.6. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario (o del Tesoriere o altro componente del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica).

5.7. I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

5.8 In caso di scioglimento, il patrimonio va devoluto ad altri enti del Terzo Settore (ETS)

ART. 6 SOCI

6.1 Aderiscono all'associazione le persone fisiche che appartengono alle categorie professionali successivamente menzionate e che condividono le finalità dell'Associazione, accettino integralmente il presente Statuto e che, mosse da spirito di solidarietà, intendono partecipare alle attività sociali e versano la quota associativa. Essi saranno appartenenti alle seguenti categorie:

- a) Psicologi, medici specialisti, logopedisti e personale della riabilitazione ed altri professionisti, la cui qualificazione ed esperienza possano sostenere le iniziative, nonché le attività dell'associazione nei diversi settori;
- b) Insegnanti, dirigenti scolastici, pedagogisti e psicopedagogisti;
- c) Persone fisiche di maggiore età portatrici di ADHD, nonché genitori di ragazzi con la medesima patologia ed altre persone interessate e motivate per il raggiungimento dello scopo sociale.
- d) persone giuridiche, società di persone e associazioni tra professionisti il cui scopo sociale sia compatibile con quanto previsto dal presente statuto.

6.2 I soci aderenti all'associazione si dividono in soci ordinari e in soci fondatori.

- Sono soci ordinari le persone fisiche di cui alle lettere a,b,c. che avendo i requisiti sia di carattere tecnico che di moralità, ne facciano espressa richiesta scritta, presso il Consiglio Direttivo dell'Associazione.
- Sono soci fondatori le persone fisiche aderenti all'Associazione che hanno sottoscritto l'atto di costituzione, nonché il presente statuto.

6.3 Detti soci prendono parte al Consiglio Direttivo dell'associazione. E' altresì prevista la presenza di soci sostenitori, i quali forniscono sostegno economico alle attività dell'associazione, nonché di soci onorari, cioè persone fisiche che si contraddistinguano per competenza, esperienza e/o cariche ricoperte nel settore, a livello sia nazionale che internazionale.

6.4 Il numero degli aderenti e' illimitato. Le richieste di ammissione a socio che devono pervenire per iscritto al Consiglio Direttivo, devono contenere una dichiarazione secondo la quale l'aspirante socio accetta incondizionatamente e senza riserve quanto previsto dallo statuto dell'associazione:

6.5 Il Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dal ricevimento di tale richiesta ha l'obbligo di riunirsi e di comunicare, dopo all'aspirante di deliberare l'eventuale accoglimento o diniego.

6.6 Gli associati hanno diritto al voto, senza prevalenza di categorie aderenti, per l'approvazione e modifica dello statuto, dei regolamenti e le nomine degli organi direttivi dell'associazione. Essi usufruiscono di tutti i servizi dell'associazione, hanno il diritto di essere informati su tutti i programmi della stessa, e hanno facoltà, previa richiesta scritta, di consultare atti e libri sociali.

6.7 Gli associati partecipano alla vita associativa, favorendone lo sviluppo e la crescita; concorrono alla gestione dell'associazione partecipando alla elezione delle cariche sociali; hanno il dovere di rispettare le norme previste nel presente statuto nonché i regolamenti interni emanati dal Consiglio Direttivo. Essi hanno l'obbligo di svolgere attività sociali preventivamente concordate, e non in maniera arbitraria, pena l'esclusione dall'associazione. Devono inoltre versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo in base alle esigenze economico/patrimoniali che nei vari esercizi contabili potrebbero mutare.

6.8. Gli Associati in regola con il versamento della quota associativa annuale hanno diritto:

8.3. L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione (art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445), purché non superino gli importi stabiliti dall'articolo 17 del Codice del Terzo settore. Il Consiglio Direttivo preventivamente delibera sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

8.4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. Fermo restando ciò, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli Associati.

8.5. L'Associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato e per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 9 ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI

9.1. L'Assemblea, Ordinaria e Straordinaria, è l'Organo sovrano dell'Associazione con funzione deliberativa. viene convocata e presieduta dal Consiglio Direttivo in nome del Presidente dell'associazione.

9.2. L'assemblea ordinaria è costituita da tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote sociali.

9.3. La convocazione viene effettuata almeno una volta l'anno, entro il trenta del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio relativo all'anno di imposta precedente, nonché per la discussione del bilancio preventivo, sulla scorta di dati certi e di dati previsionali.

9.4. L'assemblea, in prima convocazione può essere costituita anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli aderenti, ovvero, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli aderenti, anche per mezzo di regolare delega. Le deliberazioni vengono effettuate in base ai voti di maggioranza. L'assemblea deve essere tenuta entro giorni 30 dall'avvenuta ricezione della richiesta.

9.5. L'assemblea ordinaria viene inoltre convocata per le seguenti circostanze:

- a) elezione dei componenti del Consiglio Direttivo;
- b) esame di richieste o problematiche sollevate dai richiedenti o dal Consiglio Direttivo stesso;
- c) per approvare e promuovere il programma delle attività previste dallo statuto;
- d) per stabilire e fissare l'ammontare del contributo annuale o quota associativa;

9.6. L'assemblea straordinaria viene convocata in ogni eventuale caso di modifica dello statuto, o di scioglimento e liquidazione dell'associazione.

9.7. Il relativo avviso di convocazione è inoltrato ad ogni iscritto almeno venti giorni prima della data stabilita, e deve inoltre essere reso pubblico tramite affissione presso la sede dell'associazione.

9.8. Il contenuto di ogni assemblea deve essere annotato nell'apposito registro dei verbali degli aderenti.

9.9. Le delibere volte a modificare l'atto costitutivo e lo statuto richiederanno per la loro validità la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sarà invece necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati

ART. 10 PATTO DI NON CONCORRENZA

10.1. Ogni socio facente parte del consiglio direttivo non può ricoprire cariche sociali presso altre associazioni aventi i medesimi scopi sociali

ART. 11 CONSIGLIO DIRETTIVO

11.1. Il Consiglio Direttivo è delegato dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da cinque membri (due provenienti dal comitato scolastico, tre dal comitato clinico), ognuno dei quali ha la responsabilità di almeno un settore dell'Associazione:

- a. coordinamento attività per la scuola;
- b. coordinamento attività di aggiornamento clinico;
- c. coordinamento convegni nazionali e regionali;
- d. coordinamento attività editoriali;
- e. coordinamento attività di ricerca;
- f. servizio aggiornamento bibliografico.

11.2. Alla prima seduta utile il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario.

11.3. I membri del Consiglio Direttivo Nazionale svolgono gratuitamente la loro attività, durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Se dovesse venir meno un componente, si provvederà a nominare un altro socio. Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e spetterà all'Assemblea nominare il nuovo Organo.

11.4. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o dal Vicepresidente, e la convocazione può avvenire tramite mail, da inviarsi, almeno sette giorni prima della data stabilita o anche con altre modalità ispirate ad esigenze di celerità per il buon funzionamento dell'Organo e che garantiscano sempre la prova dell'avvenuta ricezione.

11.5. Le funzioni del Consiglio Direttivo riguardano le deliberazioni sull'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione. Ogni decisione del Consiglio Direttivo è deliberata se ottiene la maggioranza assoluta dei voti.

11.6. Il Consiglio Direttivo provvede a tutti gli atti necessari ed utili all'efficienza dell'associazione e riguardano le deliberazioni sull'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Esamina entro il 31 marzo di ogni anno, i bilanci preventivi e consuntivi nonché la relazione della gestione finanziaria, e i regolamenti interni da sottoporre a delibera assembleare, approva o respinge le domande di ammissione a socio.

11.7. Il Consiglio Direttivo delibera sulle attività proposte dai Referenti e verifica che siano in linea con quanto espresso nel presente Statuto. Laddove necessario si occupa della stipula di contratti e/o convenzioni per definire la collaborazione con organizzazioni e professionisti;

11.8. Su propria iniziativa volontaria o al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore predispone il Bilancio Sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

11.9. Il Consiglio Direttivo promuove l'eventuale modifica dello Statuto la cui approvazione è di competenza dell'Assemblea Straordinaria; delibera sulla convocazione dell'Assemblea degli Associati; predispone la bozza del regolamento Assembleare che deve essere sottoposto all'Assemblea per l'approvazione; approva tutti i documenti necessari al buon andamento dell'Associazione; delibera sull'ammissione dei nuovi Associati in base alle domande ricevute e in merito all'esclusione dell'Associato per morosità come indicato dall'art. 6.10 di questo Statuto;

11.10. Il Consiglio Direttivo, inoltre, coordina e verifica l'attività svolta nelle singole provincie per il tramite dei referenti provinciali che sono stati eletti.

11.11. Promuove incontri di coordinamento con gli Enti Associati, con gli Enti Affiliati e controlla che le attività svolte non confliggano con le finalità perseguite dall'Associazione; decide l'utilizzo di eventuali avanzi di gestione e/o la copertura di eventuali disavanzi, destina le entrate che vanno ad incrementare il patrimonio dell'Associazione e le eventuali forme di investimento;

11.12. Qualora un consigliere desideri essere sostituito, il Consiglio Direttivo provvederà alla sua sostituzione in base alle votazioni espresse dall'Assemblea e, preferibilmente, scegliendo il candidato nell'ambito del medesimo Comitato di provenienza del dimissionario.

11.13. I Consiglieri sono tenuti al rispetto della riservatezza in merito a tutti gli argomenti trattati e alle opinioni espresse dai singoli consiglieri nel corso della riunione. Il rispetto della privacy è altresì esteso ai contenuti di tutti i documenti condivisi. Ogni decisione del Consiglio Direttivo è deliberata con la maggioranza dei voti dei presenti.

ART. 12 IL PRESIDENTE

12.1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti ed ha i seguenti poteri:

- possiede firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Organizzazione nei confronti di terzi ed in giudizio;
- è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento, o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera. Di

fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici. La firma del Vicepresidente rappresenta piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

12.2. Dura in carica tre anni e può essere rieletto. La carica è gratuita. Al Presidente spetta un rimborso spese sostenute nei casi previsti dall' art. 17 comma 3 e 4 del Codice del Terzo Settore.

ART. 13 IL SEGRETARIO

13.1. Il Segretario dell'Associazione provvede alla redazione, all'aggiornamento ed alla cura dell'albo dei soci, il quale sarà tenuto presso la sede dell'Associazione e liberamente consultabile, a richiesta, dai singoli soci.

Inoltre:

- a) si occupa delle comunicazioni dell'Associazione in arrivo e in partenza;
- b) provvede alla registrazione, su apposito supporto cartaceo e/o digitale, l'iscrizione dei nuovi associati;
- c) redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, trascrive quelli relativi alle Assemblee generali degli associati, firmandoli unitamente al Presidente.

ART. 14 IL TESORIERE

14.1. Il Tesoriere cura la compilazione del bilancio preventivo, seguendo al riguardo le indicazioni del Consiglio Direttivo e del Presidente:

- a) provvede alla compilazione del rendiconto annuale da sottoporre anch'esso all'esame ed all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- b) è responsabile della gestione delle somme di pertinenza dell'Associazione da lui riscosse o affidategli;
- c) provvede alla tenuta in regola del libro cassa e degli altri documenti contabili inerenti a tutto il movimento di cassa;
- f) una volta al trimestre presenta al Consiglio Direttivo la situazione aggiornata di cassa;
- h) tiene aggiornato su apposito registro l'inventario di tutti i beni e di tutto il materiale associativo, ne sorveglia la manutenzione e ne è responsabile;
- i) tiene aggiornata la contabilità dell'Associazione nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo e delle norme regolamentari e legislative in vigore, tenendo in perfetta regola i libri contabili.

ART. 15 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

15.1. L'assemblea ha facoltà di eleggere un collegio dei revisori dei conti, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti scelti anche tra soci non aderenti. Ad esso sono demandati i seguenti compiti:

- a) eleggere tra i suoi componenti il Presidente;
- b) esercitare il potere e le funzioni previste dalle vigenti leggi;
- c) aderire di propria iniziativa in seguito a richiesta
- d) di uno degli organi sociali o su segnalazioni di soci aderenti.
- e) Riferire annualmente all'assemblea attraverso relazioni scritte e trascritte nell'apposito registro dei revisori dei conti.

15.2 Tale Collegio può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, laddove previsto, del Comitato Esecutivo.

ART. 16 – COLLEGIO DEI GARANTI

16.1 L'assemblea ha facoltà di eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti scelti anche tra i non aderenti.

Il Collegio ha i seguenti compiti:

- di esaminare le controversie tra gli aderenti,
- giudica ex bono et equo senza formalità di procedimenti e il suo lodo è inappellabile.

ART. 17 STRUTTURA OPERATIVA E COLLABORAZIONI

17.1. Per il migliore perseguimento dei fini istituzionali dell'Associazione, oltre all'individuazione dei membri del Consiglio Direttivo, potranno essere individuati Referenti provinciali tra i soci e professionisti aderenti all'Associazione presenti sul territorio regionale, con funzioni di collaborazione con il Consiglio Direttivo.

18.2. L'attività dell'Associazione è svolta sul territorio regionale attraverso i Referenti dell'Associazione che operano come volontari. Tali Referenti saranno nominati e revocati dal Consiglio Direttivo. Rappresentano l'espressione a livello provinciale dell'unica Associazione Regionale e non godono di autonomia giuridica e di bilancio.

18.3. È prevista la possibilità un'ulteriore forma di collaborazione con organizzazioni o associazioni autonome senza scopo di lucro con sede in Italia o all'estero che condividano le finalità di AIDAI Sicilia tramite affiliazione. Le organizzazioni o associazioni affiliate conservano il proprio nome e versano un contributo annuale da concordare. L'affiliazione viene concessa dal Consiglio Direttivo. Le modalità con cui l'Associazione affiliata potrà rapportarsi con l'Associazione AIDAI verranno disciplinate nel Regolamento generale.

ART. 19 – GRATUITÀ DELLE CARICHE

19.1. Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'organizzazione. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

ART. 20 – BILANCIO

20.1. L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. I bilanci relativi all'associazione devono essere depositati presso la sede nei quindici giorni che precedono la convocazione dell'assemblea per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci che abbiano motivato interesse alla lettura.

Entro il 30 aprile di ogni anno, il Consiglio Direttivo è convocato per l'esame del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e per la predisposizione del bilancio preventivo dell'esercizio successivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, in conformità alla modulistica definita con D.M. 39 del 5 marzo 2020 all.1 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con gli allegati ivi previsti.

20.2. L'Assemblea dell'Associazione si riunisce almeno una volta l'anno per approvare il bilancio di esercizio/rendiconto per cassa ed i documenti relativi verranno inviati al RUNTS entro i termini di legge.

20.3. I bilanci dell'associazione devono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci che abbiano motivato interesse alla lettura.

20.4. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre associazioni.

ART. 21 – MODIFICHE ALLA STATUTO – SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

21.1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate in sede di assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ciò anche nel caso di eventuale scioglimento o cessazione con conseguente liquidazione dell'associazione.

22.2. Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'associazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione, nomina uno o più liquidatori e delibera circa la destinazione del patrimonio sussistente al momento. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre associazioni operanti in identico e analogo settore, secondo le indicazioni dell'Assemblea previo parere dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale competente per territorio ovvero, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale così come previsto e imposto dalle leggi vigenti. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

ART. 23 CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE

23.1. Qualunque controversia che dovesse insorgere tra gli Associati o tra gli Associati e gli Organi dell'Associazione, o tra gli Organi stessi in ordine all'applicazione/interpretazione dello Statuto, delle delibere degli Organi sociali e della Legge, dovrà essere obbligatoriamente deferita al Collegio dei Probiviri dell'Associazione, ove esistente, o all'Assemblea Ordinaria se il Collegio dei Probiviri non è stato nominato, non essendo consentito il ricorso preventivo all'Autorità Giudiziaria.

23.2. Ogni controversia di cui al punto precedente, dopo il pronunciamento del Collegio dei Probiviri, se nominato, o dell'Assemblea Ordinaria se il Collegio dei Probiviri non è stato nominato sarà deferita all'esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria del Foro di Trapani.

ART. 24 – NORME DI RINVIO

24.1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore, con particolare riferimento al Codice del Terzo Settore e, per quanto in esso non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

ART. 20 CLAUSOLA TRANSITORIA

25.1. Fino all'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) previsto dal Codice del Terzo settore l'Associazione è soggetta a quanto previsto al d.lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997, e rimane iscritta all'anagrafe delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

25.2. Le disposizioni del presente Statuto incompatibili con quanto previsto dal già menzionato d.lgs. n. 460 del 1997 sono inefficaci fino al momento dell'iscrizione nel RUNTS.

25.3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, in particolare, l'Associazione:

a) svolge attività in via principale per esclusivi fini di solidarietà, nei settori di cui all'art. 10, c.1, lett. a), n. 1 del d.lgs. n. 460 del 1997. Può svolgere attività direttamente connesse ai settori di attività istituzionali;

b) continua ad utilizzare la denominazione di Associazione Italiana per i Disturbi di Attenzione e Iperattività- Sicilia in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico;

c) approva il bilancio entro il 30 aprile di ciascuna anno;

d) in caso di scioglimento il patrimonio residuo sarà destinato ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

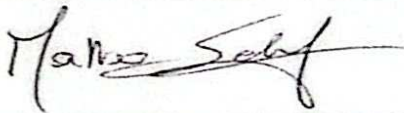
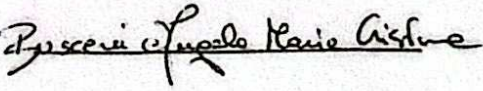
ART. 26 – NORME DI FUNZIONAMENTO

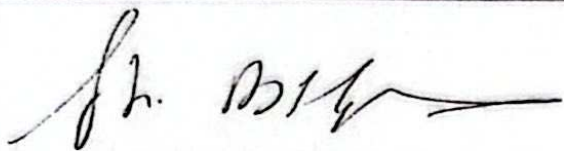
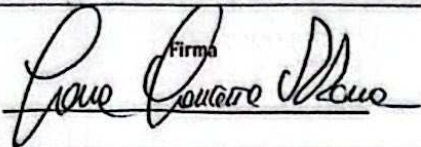
26.1. Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea saranno rese note per mezzo di mail o copia depositata presso la sede sociale. Gli aderenti possono richiederne copia personale.

Trapani, li 31.03.2026

Letto, approvato e sottoscritto

Seguono le firme dei rappresentanti del Direttivo in rappresentanza dell'Associazione

COGNOME E NOME	FIRMA
Sclafani Matteo	
Mistretta Rosalia	
Buscemi Angela Maria Cristina	

Barbagallo Sebi	
Cona Viviana	 Firma